

# CORTE D'APPELLO DI BARI

## SEZIONE LAVORO

### Progetto prevedibilità delle decisioni

#### TEMATICA:

Benefici della rivalutazione contributiva in relazione al periodo di esposizione all'amianto.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Art.13, co. 8, L. 27 marzo 1992, n. 257: *“Trattamento straordinario d'integrazione salariale e pensionamento anticipato”*;
- Art.18, c. 8, L. 31 luglio 2002, n. 179: *“Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare”*;
- Art. 47, D.L., 30 settembre 2003, n. 269: *“Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto”*;
- Art. 3, co. 132, L. 24 dicembre 2003, n. 350: *“Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici”*;
- Art. 47, D.P.R. 639/1970: *“Decadenza triennale”*;
- Artt. 24 e 25, L. n. 413/84, in comb.disp. art 47, co.6 ter, D.L. 269/2003: *“Ordinamento dei lavoratori marittimi”*.
- D.M. 27 ottobre 2004: *“Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto”*.

#### QUESTIONI GIURIDICHE:

- Istanza;
- Termine di Decadenza;
- Limiti oggettivi.

#### ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

Sulla necessaria previa proposizione della domanda amministrativa all'INPS, a pena di improponibilità della domanda giudiziale.

La presentazione della domanda amministrativa, in tema di benefici connessi all'esposizione ad amianto, è un requisito di natura sostanziale della domanda giudiziale ovvero figura quale “presupposto o condizione dell'azione” che necessariamente la domanda deve avere affinché il giudice possa adottare una pronuncia di merito.

La domanda amministrativa non può essere sostituita dall'invio all'istituto, per sola conoscenza, della certificazione rilasciata dall'INAIL.

L'improponibilità della domanda giudiziale, per difetto della richiesta amministrativa della prestazione, è poi rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatto salvo il giudicato interno.

### Sull'applicazione della decadenza ex art. 47, DPR 639/1970.

La predetta azione giudiziaria è assoggettata alla decadenza triennale, atteso che il beneficio in discorso ha carattere pensionistico, finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva.

### Sul coordinamento intertemporale della vecchia e nuova disciplina.

La prospettata disciplina (di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, come sostituito dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1993, n. 271, cit.) è fatta salva (ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132) - nonostante l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia (di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326) - per i lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, si trovino in una delle condizioni alternativamente previste (abbiano già avanzato, cioè, domanda di riconoscimento all'Inail od ottenuto sentenze favorevoli, per cause avviate entro la medesima data), condizioni da interpretare nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva.

### Sulla carenza d'interesse ad agire a seguito del raggiungimento della massima prestazione conseguibile.

Il raggiungimento massimo degli anni di contribuzione determina la perdita di qualsiasi interesse concreto e attuale dell'istante alla rivalutazione contributiva per i periodi di esposizione ad amianto.

### Sulla distinzione tra diritto a pensione e diritto a rivalutazione contributiva.

La rivalutazione contributiva è fattispecie fondata su autonomi presupposti, quali l'esposizione qualificata e la durata dell'esposizione.

La fattispecie costitutiva del diritto a rivalutazione contributiva per i periodi di esposizione ad amianto si distingue da quella del diritto a pensione non solo per gli elementi costitutivi del diritto (l'anzianità assicurativa e contributiva, da un lato, l'esposizione qualificata e la durata d'esposizione, dall'altra) ma anche per il procedimento di riconoscimento automatico dei contributi versati (nei limiti della prescrizione) ai fini del diritto a pensione, a differenza di quello che prevede l'accertamento dei predetti presupposti costitutivi del diritto a rivalutazione contributiva.

Sul cumulo della fruizione del beneficio del “prolungamento” dei periodi d’imbarco e accesso ai benefici connessi all’esposizione dell’amianto.

Non possono essere cumulati i benefici suindicati; quanto al diritto d’opzione in applicazione dell’art. 4 , ultimo capoverso, del D.M. 27 ottobre 2004, esso va esercitato al momento della presentazione della domanda di pensionamento all’ente previdenziale di appartenenza.

Con la domanda di pre-pensionamento i lavoratori dimostrano implicitamente, di esercitare il diritto all’opzione in favore dei suddetti benefici, con la conseguenza che non possono essere cumulati ad essi il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto.

Sull’onere di allegazione dell’istante con particolare riferimento all’elemento dell’esposizione qualificata.

L’assicurato deve allegare le circostanze fattuali, caratterizzanti le sue prestazioni lavorative (ambiente di lavoro, specifica posizione assegnata, attrezzature e materiali impiegati e lavorati, orari di lavoro, ogni altra modalità del lavoro specificamente rilevante rispetto all’organizzazione nella quale quelle prestazioni andavano rese) che possano fungere da base per l’accertamento del consulente, volto al riscontro tecnico scientifico del superamento della soglia di esposizione qualificata.

La Corte osserva: dei due fatti costitutivi del diritto alla rivalutazione contributiva solo uno, quello della durata ultradecennale dell’esposizione, è nella diretta disponibilità del lavoratore che deve dimostrarlo pienamente; l’elemento del superamento del valore delle soglie, invece, si colloca nella sfera soggettiva del datore di lavoro e pertanto non può che essere accertato mediante consulenza tecnica; l’onere allegativo dell’istante riguarda pertanto fatti secondari o c.d. probatori, intesi come fatti che non entrano nella fattispecie quale elementi strutturali della stessa ma che sono adottati al fine di provare la sussistenza dei fatti propriamente costitutivi; tali fatti probatori consistono in tutte quelle circostanze idonee a ricostruire e desumere il contesto lavorativo in cui si sono svolte le prestazioni lavorative e a fungere da elementi di base per l’accertamento tecnico in sede peritale.

Sulla sospensione dell’esposizione all’amianto “non fisiologica”: la significatività del periodo di sospensione.

Ove manchi all’arco temporale minimo di 10 anni, un periodo di 2, 3, 4 settimane, in cui il lavoratore è stato in cassa integrazione, si può ritenere che lo stesso non è significativo ai fini del riconoscimento dei benefici derivanti dall’esposizione all’amianto.

In una fattispecie in cui i periodi di CIG non solo, nell’arco dell’intero decennio, hanno raggiunto la ragguardevole durata di 34 settimane (pari come si è detto a quasi otto mesi) ma, circostanza determinante, si sono concentrati nel più ristretto periodo di meno di un quinquennio, la Corte ha ritenuto la sussistenza degli estremi della “significatività” delle assenze dal lavoro.

Bari, li 2 ottobre 2017

Scheda redatta dalla dott.ssa Teresa Dibenedetto, tirocinante ai sensi dell’art. 73, D.L. 69/2013, presso la Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro.

*Si fa presente che gli orientamenti giurisprudenziali ivi riportati sono meramente indicativi e, pertanto, non vincolanti ai fini della decisione.*